

*Ai gentili Clienti dello Studio*

## **NOTA DI AGGIORNAMENTO NR. 4/2021**

### OGGETTO: CASSA INTEGRAZIONE PER EMERGENZA COVID19

Gentile Cliente,

con la presente intendiamo informarla che la Legge di Stabilità 2021 (ex Legge di Bilancio) ha prorogato ancora i termini del **blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo 2021** e la possibilità per i datori di lavoro - di far ricorso alla **Cassa integrazione per ragioni COVID-19**.

In particolare:

#### **CASSA INTEGRAZIONE**

---

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione di CASSA INTEGRAZIONE (CIG), CASSA IN DEROGA (CIGD) e trattamento ordinario di integrazione salariale, dell'assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga:

- **per una durata massima di 12 settimane;**
- per i lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della legge: 1° gennaio 2021.

Le dodici settimane devono essere collocate **tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021** per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga<sup>1</sup>. Si veda la sintesi in Tabella 1.

#### ***Soggetti Beneficiari***

---

I trattamenti salariali sono riconosciuti in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso **in forza alla data del 1° gennaio 2021**.

#### ***Calcolo delle 12 settimane***

---

È bene sottolineare che le ulteriori 12 settimane non saranno interamente utilizzabili per tutti, in quanto, i periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del decreto "Ristori" (l'articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con

---

<sup>1</sup> tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;

modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, a queste ulteriori dodici settimane. Si veda per questo lo specchietto di tabella 2.

#### Esempio

Per fare un esempio, se un'azienda ha goduto della cassa integrazione sulla base del Decreto Ristori a partire dal 4 gennaio 2021 e fino al 31 gennaio, oggi, in occasione di queste ulteriori settimane di cassa integrazione, non avrà a disposizione interamente delle 12 settimane ma, a queste, verranno scalate 4 settimane, residuandone solo 8, che, per restare su questo esempio, andranno a coprire dal 1° febbraio 2021 al 27 marzo 2021.

### Accesso al trattamento

Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all'INPS, una volta pubblicata la consueta circolare e definita la nuova causale, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato al 28 febbraio 2021. Tuttavia, al momento, non è ancora possibile presentare le domande. Occorre attendere l'implementazione delle procedure informatiche da parte dell'Inps e l'istituzione della nuova causale. Sarà nostra cura avvisarvi tempestivamente non appena sarà possibile procedere con la presentazione delle nuove domande.

### Pagamento diretto da parte dell'INPS

Il datore di lavoro ha la possibilità di scegliere se anticipare il trattamento al lavoratore direttamente in busta paga e compensare l'importo erogato mediante F24 o, in alternativa, scegliere per il pagamento diretto da parte dell'INPS.

Per la Cassa in Deroga non è prevista la possibilità per il datore di lavoro di anticipare il trattamento salariale al lavoratore.



Allo scopo di mettere l'INPS nella condizione di effettuare il pagamento delle somme spettanti al lavoratore a titolo di integrazioni salariali, il datore di lavoro deve trasmettere all'Istituto un apposito modello, denominato "IG Str Aut" (cod. "SR41"), mediante il quale è possibile inviare i dati utili alla liquidazione della prestazione e consentire l'accredito della retribuzione e della contribuzione figurativa. Il datore di lavoro quindi è tenuto ad inviare all'Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione, tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale. Trascorsi inutilmente i predetti termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

**NOTA BENE** - A questo proposito si ribadisce l'importanza di verificare la propria casella di posta certificata aziendale e di trasmetterci tempestivamente copia dell'avvenuta autorizzazione della cassa integrazione.

### ***Esonero contributivo alternativo alla Cassa Integrazione***

Ai datori di lavoro privati che non richiedono ulteriori settimane di ammortizzatori sociali, e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche viene riconosciuto un **esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico** con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL per un massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile.

Viene inoltre prevista la possibilità per i datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero ai sensi dell'articolo 12, comma 14, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, di rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale anche solo per un certo numero di dipendenti.

### **LICENZIAMENTI**

Viene prorogato **fino al 31 marzo 2021** il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici, con sospensione delle procedure in corso.

***Coloro che avessero esigenza di ricorrere allo strumento della Cassa Integrazione sono pregati di contattarci con urgenza per programmare e definire i termini ed i modi per collocarla esattamente secondo le opportune esigenze e nel rispetto dei termini prescritti.***

TABELLA 1

INTEGRAZIONI SALARIALI LEGGE DI BILANCIO 2021			
Tipo ammortizzatore	Durata massima	Periodo di utilizzo	note
CIG	12 settimane	Tra 1.1. e 31.3.2021	Periodi autorizzati prima del 1.1.2021 e utilizzati successivamente vengono conteggiati in questa nuova tranche
CIGD	12 settimane	Tra 1.1 e 30.6.2021	
ASO (FIS / FSBA)	12 settimane	Tra 1.1 e 30.6.2021	

TABELLA 2

MAPPA PROVVEDIMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE		
DECRETO	Durata massima	Periodo di utilizzo
D.AGOSTO DL 104/2020	18 settimane	<b>DAL 13/7/2020</b> 9 SETTIMANE + 9 SETTIMANE
D. RISTORI	6 settimane	<b>Tra 16/11 AL 31.1.2021</b> (da cui si deduce quella maturata ex D.Agosto che si esauriscono post 16/11)
L.STABILITA'	12 settimane	<b>Tra 1.1 e 30.6.2021</b> da cui si deduce quella maturata ex D.Ristori che si esauriscono post 1/1/2021)

Restiamo a disposizione per ogni necessario approfondimento.

Cordiali saluti

**A cura di *Marco Tomassetti* per Studio T. & P. Consulting S.r.l.**

NOTA BENE - La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica. Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite quindi con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. La T&P Consulting srl, lo Studio Tomassetti & Partners nonché i relativi titolari e partners, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Tomassetti & Partners Consulting Srl e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi. Lo Studio, pur garantendo la massima cura e attenzione nella selezione e stesura dei contenuti della presente circolare, non risponde dei danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute, ovvero causati da involontari refusi, ritardi o errori di stampa.